Pubblicato il 02/05/2025

N. 01445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da

Silvio La Rosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del verbale in data 21 febbraio 2025 della commissione nominata in relazione al concorso bandito dal Comune di Messina per la copertura di cento posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Area Istruttori, con cui è stata disposta l'esclusione dell'interessato dalla procedura; b) dell'allegato C, scheda di valutazione: piegamenti sulle braccia - candidati di sesso maschile - Silvio La Rosa, con cui è stato attestato il non superamento della prova da parte del ricorrente; c) ove

occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui non prevede alcun sistema, tecnologico o non tecnologico, di verifica in ordine all'espletamento delle prove di efficienza fisica in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la sindacabilità del giudizio espresso dalla commissione.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato: a) il verbale in data 21 febbraio 2025 della commissione nominata in relazione al concorso bandito dal Comune di Messina per la copertura di cento posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Area Istruttori, con cui è stata disposta l'esclusione dell'interessato dalla procedura; b) l'allegato C, scheda di valutazione: piegamenti sulle braccia - candidati di sesso maschile - Silvio La Rosa, con cui è stato attestato il non superamento della prova da parte del ricorrente; c) ove occorra e per quanto di interesse, il bando di concorso, nella parte in cui non prevede alcun sistema, tecnologico o non tecnologico, di verifica in ordine all'espletamento delle prove di efficienza fisica in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la sindacabilità del giudizio espresso dalla commissione.

Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) il concorso contemplava anche una prova di efficienza fisica, con i seguenti esercizi: sollevamenti alla sbarra, corsa, piegamenti sulle braccia, salto in alto; b) il ricorrente è un soggetto con comprovata preparazione atletica, essendo iscritto alla Federazione Italiana Tennis e Padel, avendo praticato Calisthenics, nonché avendo conseguito titoli nel tiro a segno a livello regionale; c) in data

21 febbraio l'interessato ha sostenuto la prove di efficienza fisica, ma è stato escluso per non aver superato lo specifico esercizio dei piegamenti sulle braccia; d) i piegamenti dovevano essere eseguiti in continuità, con corpo teso e allineato, senza toccare il suolo, e potevano giudicarsi validi solo se l'angolo tra il braccio e l'avambraccio fosse stato di novanta gradi; e) l'interessato ha eseguito venticinque piegamenti, prima di essere fermato da un commissario, e non ha avuto modo di effettuare la prova del salto in alto; f) a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha ottenuto la propria scheda individuale e il verbale della seduta; g) tali documenti non contengono alcuna spiegazione sulle ragioni della disposta esclusione; h) la scheda riportava soltanto la voce "non superata" e la dicitura "non esegue il numero di piegamenti richiesti nel tempo previsto", senza indicare quanti piegamenti erano stati conteggiati o giudicati validi o invalidi; i) la specificità della prova imponeva una motivazione adeguata, risultando altrimenti impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e valutare la legittimità della decisione assunta; l) l'esperienza sportiva dell'interessato non appare coerente con il mancato superamento della prova, dovendo quindi ritenersi che la commissione sia incorsa in un errore di valutazione; m) il bando stesso è illegittimo nella parte in cui non contempla strumenti di effettiva verifica in ordine alle prove fisiche, come registrazioni audio-video o verbali tecnici dettagliati per ciascun esercizio; n) l'interessato non è stato posto in condizione di difendersi efficacemente, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento dell'Amministrazione.

Il Comune di Messina si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 14 aprile 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la prova era chiaramente e puntualmente disciplinata, il relativo verbale è adeguatamente motivato e il giudizio è stato espresso in conformità alle previsioni della *lex specialis*; b) come affermato dalla giurisprudenza, sono legittimi i giudizi sintetici in presenza di criteri dettagliati e di verbali che attestino il concreto

esito delle prove; c) la contestazione del ricorrente non è supportata da elementi di prova e il principio della *par condicio* impedisce la ripetizione della prova a vantaggio di un singolo candidato; d) i verbali delle prove concorsuali fanno piena prova fino a querela di falso; e) la giurisprudenza riconosce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella predisposizione del bando e la legge non contempla alcun obbligo di registrazione audio o video delle prove d'esame.

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente infondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

E' opportuno ribadire che il disciplinare, per i candidati di sesso maschile, prevedeva l'effettuazione di dieci piegamenti sulle braccia da effettuarsi nel tempo massimo di due minuti.

Il disciplinare, inoltre, specificava che: a) il candidato, alla ricezione dell'apposito segnale doveva eseguire il numero di piegamenti sulle braccia al suolo richiesti nel tempo indicato; b) i piegamenti dovevano essere eseguiti con ritmo di continuità; c) l'esercizio avrebbe avuto inizio con il candidato posizionato prono a terra e con le mani all'ampiezza delle spalle, i piedi in appoggio al suolo, anch'essi di ampiezza non superiore alla larghezza delle spalle; d) nel corso dell'esecuzione dell'esercizio, il corpo doveva essere tenuto teso, allineando spalle, bacino e piedi; e) sarebbe stato considerato valido il piegamento quando l'angolo tra braccio ed avambraccio raggiungeva i

novanta gradi; f) in ogni caso il corpo non doveva toccare il suolo; g) l'eventuale esecuzione non corretta di alcuni piegamenti avrebbe potuto essere recuperata proseguendo l'esecuzione dell'esercizio, sino a raggiungere il numero di piegamenti richiesti; h) il personale addetto al controllo della corretta esecuzione dell'esercizio avrebbe conteggiato ad alta voce il numero dei piegamenti eseguiti, fino al raggiungimento del numero previsto per il superamento della prova; i) l'interruzione di continuità o l'appoggio del corpo al terreno avrebbe reso nulla la prova; l) a richiesta del candidato, il componente aggiuntivo per la valutazione dell'idoneità fisica avrebbe proceduto ad una dimostrazione sulla corretta esecuzione dei piegamenti sulle braccia.

Risulta dal verbale del 21 febbraio 2025 che il ricorrente, nel tempo massimo concesso, non è riuscito ad effettuare il numero di piegamenti richiesti.

Posto che la *lex specialis* descriveva in modo puntuale le prove di capacità operativa a cui tutti i candidati dovevano sottoporsi, fissando anche le relative modalità di svolgimento e i limiti entro i quali le stesse potevano dirsi superate, il provvedimento di esclusione che consegue al mancato completamento delle prove, alla non corretta esecuzione delle stesse o al superamento dei limiti previsti non può che qualificarsi come atto vincolato, che, nel caso in esame, risulta motivato in modo chiaro (anche) *per relationem* (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 03 aprile 2023, n. 5602; T.A.R. Lazio, Roma, I, 9 marzo 2022, n. 2689).

Alla luce, invero, del chiaro tenore letterale delle disposizioni menzionate, l'indicazione del non superamento della prova relativa ai dieci piegamenti sulle braccia mediante la dicitura "NO" in corrispondenza della relativa casella relativa consente, a giudizio del Collegio, di comprendere le ragioni della disposta esclusione.

Il verbale della commissione, inoltre, è un atto pubblico che fa piena prova di quanto in essa contenuto fino a querela di falso (T.A.R. Roma, I-stralcio, 17 maggio 2024, n. 9854; id., 12 luglio 2024, n. 14246).

Secondo condivisibile giurisprudenza, poi, "la valutazione delle commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, costituenti espressione di discrezionalità tecnica, hanno carattere di irripetibilità e non sono suscettibili di sindacato giurisdizionale di legittimità se non entro i ristretti limiti della loro manifesta contraddittorietà e in quanto sia fondatamente allegata una evidente carenza istruttoria rapportata o all'assenza di specifici accertamenti strumentali o a errori riconducibili a *defaillance* degli apparati impiegati" (cfr. Consiglio di Stato,. IV, 7 gennaio 2020, n. 117; id, n. 4228 del 2020; id. ordinanza 22 maggio 2020, n. 2841 richiamate da T.A.R. Napoli, sez. II, 12 agosto 2022, n. 5376; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-quater, 14 giugno 2022, n. 7908).

Tale orientamento non determina l'insindacabilità assoluta degli accertamenti espletati dall'Amministrazione in sede concorsuale, essendo sempre possibile per l'interessato contrastare tali valutazioni con l'allegazione di elementi idonei volti ad evidenziare la illogicità e il travisamento dei relativi presupposti.

Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente non ha allegato elementi concreti e convincenti sul piano probatorio, tali da far ritenere che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione sia stato frutto di un evidente errore, non essendo idonea - al fine di ipotizzare un macroscopico vizio nell'accertamento concorsuale - la documentazione prodotta dal ricorrente (certificazione della Federazione Italiana tennis e padel in ordine alla partecipazione al campionato di padel nell'anno 2024; certificazione dell'Unione regionale tiro a segno riguardo alla partecipazione al campionato regionale di tiro a segno nell'anno 2010; attestati di frequenza rilasciati, rispettivamente nel 2020 in ordine alla partecipazione al corso di Calisthenics tra aprile il mese di aprile 2018 e il mese di marzo 2020; attestato relativo all'anno 2025 di un'associazione sportiva privata attestante il positivo svolgimento di allenamenti di padel).

Né può attribuirsi rilievo alla dedotta circostanza della mancata indicazione del numero di piegamenti che erano stati conteggiati o giudicati validi, in

quanto nella redazione del verbale l'Amministrazione non è obbligata a specificare in modo particolarmente dettagliato e puntuale ogni minimo aspetto dell'attività di cui si attesta lo svolgimento, risultando sufficiente un resoconto sintetico e adeguatamente esplicativo, anche in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene, poi, al rilievo secondo cui il bando non avrebbe previsto un apposito sistema di verifica delle prove di efficienza fisica o, in alternativa, la predisposizione di verbali dettagliati e relativi ad ogni singola prova, la Sezione, nel richiamare quanto appena indicato, rileva, altresì, in via generale che secondo la costante giurisprudenza amministrativa le previsioni di un bando di gara sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione per la concreta cura e per l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico assegnatole dalla legge, sicché le scelte ivi operate attengono al merito dell'azione amministrativa, e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intende concretamente perseguire (così T.A.R. Napoli, IV, 8 giugno 2023, n. 3537; T.A.R. Liguria Genova, II, 5 giugno 2015, n. 536, che richiama in proposito T.A.R. Lazio,. II-quater, 18 novembre 2008, n. 10382; cfr. anche Consiglio di Stato, IV, 30 dicembre 2006, n. 8239; id., sez. V, 31.1.2006, n. 348; vedi anche, più di recente, T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 9 settembre 2022, n. 11733).

Nel caso in esame, l'omessa previsione di un apposito sistema di verifica delle prove di efficienza fisica o, in alternativa, di verbali particolarmente dettagliati e minuziosi relativi ad ogni singola prova non appare idoneo ad inficiare la regolarità della procedura di valutazione, in quanto la discrezionalità amministrativa è stata sul punto esercitata dall'Amministrazione in modo ragionevole, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, evitando di appesantire la selezione tramite meccanismi di verbalizzazione e attestazione eccessivamente

complessi, come, peraltro, dimostrato dal fatto che la procedura contestata corrisponde a quella normalmente utilizzata in concorsi analoghi.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va, quindi, respinto.

Tenuto conto della particolare materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO